

ALLEGATO "B" AL N. 12.829 REP. N. 7.448 RACC.

STATUTO

della Società a Responsabilità Limitata

Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l. - Società unipersonale

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO

Art. 1) Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione: "ENTE FIERA DI ISOLA DELLA SCALA S.r.l.".

Art. 2) Sede

2.1. La sede della società è in Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2. L'attuale indirizzo potrà essere variato con decisione degli amministratori purchè nell'ambito dello stesso Comune.

2.3. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) in altre località, purchè all'interno della Regione Veneto, al fine di perseguire gli scopi sociali ed istituzionali; spetta invece ai soci decidere la istituzione di sedi secondarie nonché la loro soppressione (la relativa decisione è da considerarsi modifica statutaria).

Art. 3) Durata

La società ha una durata fino al 31/12/2040, salvo proroga od anticipato scioglimento.

Art. 4) Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) L'organizzazione e la gestione in forma diretta, indiretta e/o associata di manifestazioni fieristiche, culinarie e a carattere espositivo;
- b) attività commerciale nei soli limiti dello stretto collegamento con le finalità istituzionali;
- c) La promozione e la realizzazione di saloni specializzati, esposizioni; mostre mercato sia direttamente che indirettamente anche collaborando con associazioni, consorzi, società, imprese e attraverso attività editoriale diretta;
- d) La fornitura di servizi connessi all'organizzazione di eventi fieristici come a titolo esemplificativo servizi di promozione, marketing, management e staff amministrativo logistico, organizzativo ed informatico;
- e) La promozione l'organizzazione di aggregazioni, di imprese aventi lo scopo di sviluppare la commercializzazione di beni e servizi, fra cui il turismo;
- f) La promozione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, il raccordo tra la ricerca scientifica ed il mondo delle imprese con particolare riferimento alla diffusione di nuove tecnologie;
- g) L'organizzazione e la gestione di servizi reali per le imprese al fine di promuovere l'immagine dei prodotti e la loro diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
- h) La promozione di marchi di origine e di qualità;
- i) L'esercizio di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, sia in forma di ristorante, trattoria, pizzeria, paninoteca, spaghetteria, steak-house, fast food, saloon, birreria, osteria, pub, che mediante l'utilizzo



NOTAIO

Avv. Giovanna Iorini

C.F. RNI GNN 64R68 D150K

Piazza Nazario Sauro n. 23

37063 Isola della Scala (VR)

e/o l'esercizio di attività di catering;

l) L'acquisto, la costruzione, la gestione, la locazione e la vendita di impianti sportivi e ricreativi, musei e parchi archeologici, zoologici, botanici e marini;

m) L'organizzazione di spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni canore; musicali, teatrali, fieristiche, sportive, enogastronomiche, culturali, folkloristiche e più in generale di intrattenimento ricreativo aperto al pubblico;

n) La promozione e la diffusione di tradizioni, ricorrenze, usanze etniche, folkloristiche e culturali tipiche, mediante la compravendita, anche con importazione ed esportazione, la riproduzione, e l'utilizzazione di ambienti, musiche, audiovisivi - anche attraverso l'acquisizione di licenze, brevetti e prodotti hardware e software, opere cinematografiche e letterarie, abbigliamento, materiali macchinari e giochi, merci, animali, alimenti e bevande di provenienza originale e/o similmente prodotti e/o riprodotti.

Nel perseguimento di tali scopi la Società potrà svolgere le seguenti attività:

ü la promozione, il management e la realizzazione di studi, ricerche, analisi di fattibilità e progetti;

ü L'esecuzione, il management di studi e progettazioni aventi ad oggetto la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione di quartieri, fieristici o comunque di sistemi immobiliari destinati o destinabili ad attività fieristiche o ad esse connesse;

ü L'acquisto e/o la costruzione, la gestione diretta ed indiretta di quartieri fieristici o di sistemi immobiliari destinati o destinabili ad attività fieristiche o ad esse connesse, nonché l'esecuzione di lavori edili, opere ed impianti in genere, anche in economia sui medesimi.

In via non prevalente, ma accessoria e strumentale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, opportune od utili per il conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché fondare nuove società, consorzi, cooperative ed associazioni, acquisire direttamente o indirettamente, partecipazioni in società, consorzi, cooperative, ed associazioni già esistenti, anche esteri, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, concedere fidejussioni, avvalli e prestare garanzie reali a favore di terzi. Il tutto con la tassativa esclusione delle attività non consentite dalla Legge ed in particolare dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di intermediazione finanziaria, se non nei limiti consentiti da D.Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e di integrazioni.

TITOLO II

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Art. 5) Capitale Sociale

5.1. Il capitale sociale è di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).

5.2. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

5.3. La società potrà aumentare il capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia, sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

5.4. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire

mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti, d'opera e, comunque, di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica conformemente alle previsioni di legge.

5.5 In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

5.6 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione relativamente all'acquisto delle partecipazioni che siano rimaste non optate.

5.7. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c. l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.8. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Tale polizza o fideiussione potrà essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.9 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissioni nel verbale dell'assemblea il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2 del C.C.

Art. 6) Soci

6.1. Potranno essere soci, previo gradimento espresso dall'assemblea di cui al successivo articolo 11, soltanto le persone giuridiche pubbliche, di cui all'art. 11 c.c., nonché persone giuridiche costituite per la promozione dello sviluppo economico della comunità locale, persone fisiche che abbiano il medesimo interesse o requisiti analoghi che possono essere reputati dall'organo amministrativo di interesse e di utilità per la società e che lo stesso vada a proporre al gradimento dell'assemblea dei soci.

6.2. Le partecipazioni detenute dai soci persone giuridiche pubbliche ex art.11 c.c. devono, costituire una quota non inferiore all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

6.3. La partecipazione del Comune di Isola della Scala per il primo anno di costituzione della società è stabilita nella totalità del Capitale Sociale (100% (cento per cento) delle quote), successivamente la stessa non potrà essere inferiore al 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale.

6.4. La partecipazione riservata ai privati non potrà eccedere il 20% (venti per cento) del Capitale Sociale, limitando la quota del singolo socio ad un massimo del 5% (cinque per cento) del Capitale Sociale.

Art. 7) Partecipazioni e diritti sociali

7.1 Le partecipazioni che compongono il capitale sociale sono disciplinate dall'art. 2468 C.C.

La partecipazione di ciascun socio è divisibile, nel caso di successione in

caso di morte o di alienazione.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che per i seguenti particolari diritti spettanti in via esclusiva ai seguenti soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma C.C.:

- al socio "Comune di Isola della Scala" spetta il diritto particolare di nominare un numero di amministratori proporzionale alla propria quota di partecipazione, comunque arrotondato al numero intero superiore;

7.3 I diritti di cui al precedente punto 7.2 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci.

Art. 8) Diritti frazionari

8.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

8.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2471 C.C..

Art. 9) Apporti e Finanziamento dei soci

9.1. La società può acquisire, anche in misura non proporzionale, dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

9.2. La società può acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

9.3. Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

9.4 I contributi, i versamenti e i finanziamenti dei soci alla società effettuati a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi, salvo che sia diversamente pattuito in forma scritta. Non costituiscono sopravvenienze attive agli effetti tributari i versamenti fatti dai soci a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite, nonché la rinuncia da parte dei soci a crediti verso la società conformemente alla normativa fiscale vigente.

Art. 10) Emissione di Titoli di Debito

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci.

Art. 11) Trasferimento di quote

11.1. I trasferimenti per atto tra vivi, tanto a titolo oneroso quanto a titolo

gratuito, delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

11.2 Per "trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e ogni altro contratto sinallagmatico anche con controprestazione infungibile.

11.3 La cessione a soci o a soggetti terzi è comunque vincolata a quanto previsto all'art. 6.

11.4 La cessione, così come indicata al punto 11.2 del presente articolo, a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione è subordinato al gradimento espresso dall'assemblea dei soci, secondo la seguente procedura.

Il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.r. all'Organo Amministrativo fornendo copiosa descrizione dell'acquirente terzo, nonché la quantità che intende cedere ed il relativo prezzo. L'Organo Amministrativo, vagliato in apposita seduta se il soggetto possiede i requisiti di cui al precedente art. 6, provvederà a convocare l'assemblea dei soci affinché la stessa possa esprimere il proprio gradimento, anche sulla base delle verifiche preliminari condotte dall'Organo Amministrativo. La decisione conseguente la delibera dovrà essere notificata per iscritto mediante lettera raccomandata A.r. dall'Organo Amministrativo della società entro 30 gg., senza obbligo di motivazione. In mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento da parte dell'assemblea e quindi di intrasferibilità della partecipazione, al socio spetta il diritto di recesso, con conseguente applicazione degli articoli del presente statuto in tema di recesso, che tuttavia, non può essere esercitato prima del termine di due anni dalla costituzione della società, dalla sottoscrizione o dall'acquisto a qualsiasi titolo della partecipazione.

11.5 Nel caso in cui il trasferimento possa essere l'effetto indiretto di una più complessa operazione societaria, quali a puro titolo di esempio non esaustivo, fusione, scissione ecc, che determini il subentro nella qualità di socio di un nuovo soggetto, l'avente causa è obbligato a comunicare, con un preavviso di almeno 90 giorni, all'Organo Amministrativo l'operazione che intende porre in essere al fine che l'Organo stesso convochi, condotte le debite verifiche se lo ritiene opportuno, l'assemblea dei soci per esprimere, entro i successivi trenta giorni, il proprio gradimento. Se l'Assemblea dei soci esprimerà il proprio gradimento, secondo le modalità di cui sopra, il socio procederà a dar corso all'operazione. Se il gradimento non sarà espresso il socio dovrà offrire, entro i successivi trenta giorni, agli altri soci l'acquisto delle partecipazioni o dei diritti di sua titolarità con le modalità appresso indicate:

- comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in

particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Verona su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società con gli stessi criteri con cui si determinerebbe il valore della partecipazione ai sensi del successivo art. 14.

Nel caso in cui il socio cedente non abbia ottenuto il gradimento da parte dell'Assemblea dei soci e tutti gli altri soci non esercitino il loro diritto di prelazione al socio spetterà il diritto di recesso.

11.6 In caso di morte di uno dei soci gli altri decidono se liquidare la quota agli eredi o continuare con uno, più o tutti gli eredi del defunto.

In caso di mancata continuazione, gli eredi, cui spetta comunque il diritto di recesso ex art. 2469 ultimo co. C.C., avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale,

secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci, ai sensi del successivo art. 15, entro sei mesi dall'avvenuto decesso, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

11.7 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

11.8 In ogni caso qualsiasi trasferimento non potrà intaccare la prevalenza del capitale sociale detenuto dall'Ente giuridico pubblico, Comune di Isola della Scala.

Art. 12) Recesso del socio

12.1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito:

- ü al cambiamento dell'oggetto sociale,
- ü al cambiamento del tipo di società,
- ü al trasferimento della sede all'estero,
- ü alla fusione e alla scissione della società,
- ü alla revoca dello stato di liquidazione,
- ü all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- ü al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ü all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti con offerta di sottoscrizione delle quote di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci;
- ü alla proroga del termine della società;
- ü a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 11 punto 11.4.

12.2. Il recesso può essere esercitato unicamente in relazione all'intera quota di cui è titolare il socio recedente (e non quindi per parte di essa).

12.3. Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del verificarsi della causa di recesso. La dichiarazione deve contenere le generalità del socio e la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

12.4. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

12.5. Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 13) Esclusione del socio

13.1. Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- ü sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- ü sia sottoposto a procedure concorsuali;
- ü risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società, diversi da quelli assunti a titolo di conferimento (i quali trovano invece compiuta disciplina nell'art. 2466 c.c.);
- ü nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;

ù acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

13.2. L'esclusione deve essere approvata dai soci. Ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

13.3. La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Art. 14) Liquidazione della partecipazione

14.1. Nei casi in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio (recesso, esclusione, mancata continuazione a seguito di decesso), questi o i suoi eredi, hanno diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto.

14.2. Il patrimonio sociale verrà valutato tenendo conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali, nonchè del suo valore di mercato sulla base di una situazione patrimoniale redatta al momento dello scioglimento.

14.3. In caso di disaccordo sulla valutazione della partecipazione, la determinazione della stessa sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Verona, ai sensi dell'articolo 2473, comma 3°, c.c.

14.4. L'organo amministrativo deve quindi senza indugio offrire la partecipazione del socio il cui rapporto sociale si è sciolto, in opzione agli altri soci in proporzione alle partecipazioni da questi possedute.

Per l'esercizio dell'opzione i soci hanno un termine di 15 giorni dal ricevimento della offerta suddetta; coloro che esercitano l'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle partecipazioni rimaste inoptate.

I soci hanno in ogni caso facoltà di indicare il nominativo del terzo cui la partecipazione inoptata possa essere ceduta.

14.5. Il nominativo del terzo cui cedere le partecipazioni inoptate è determinato concordemente da tutti i soci.

14.6. In caso di mancato collocamento della partecipazione a soci o a terzi, la stessa dovrà essere rimborsata utilizzando riserve disponibili senza ridurre il capitale sociale ed accrescendo la partecipazione medesima proporzionalmente agli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, il rimborso sarà effettuato riducendo in misura corrispondente il capitale sociale, con conseguente applicazione dell'articolo 2482 c.c.; qualora sulla base di tale norma non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società verrà posta in liquidazione.

Nel caso di esclusione, tuttavia, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2473 bis c.c., il rimborso della partecipazione non potrà avvenire mediante riduzione del capitale sociale.

14.7. Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Art. 15) Competenze

15.1 Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'esclusione dei soci;
- 7) l'emissione di titoli di debito;
- 8) la decisione da deliberare in sede di approvazione del bilancio d'esercizio o successivamente, se ritenuto opportuno, in merito al compimento e all'ammontare annuo di atti che comportino la cessione di beni, la prestazione dei servizi o l'elargizione di somme di denaro a titolo gratuito, a titolo di beneficenza o per fini di utilità sociale o culturale;
- 9) la decisione in merito al compimento degli atti concernenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione di importo superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- 10) l'approvazione del bilancio di previsione con la indicazione di tutte le manifestazioni che si intendono attuare nell'esercizio;
- 11) altre materie riservate dalla legge e dal presente statuto.

15.2 Inoltre, i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 16) Adozioni delle decisioni dei soci

16.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate:

mediante delibera assembleare oppure mediante il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Devono essere adottate necessariamente mediante delibera assembleare qualora si tratti di decisioni relative alle materie indicate ai numeri 4, 5 e 7 del precedente articolo 15, nell'ipotesi di cui all'art. 2482 bis co. 4° C.C. oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale o la legge.

16.2 Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo) regolarmente iscritto nel "libro soci" ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Si precisa che costoro nel caso in cui, ai fini dell'adozione della decisione dei soci, si utilizzi il metodo assembleare, potranno intervenire in assemblea ma non potranno esercitare il diritto di voto.

Art. 17) Assemblea

17.1 L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta di uno degli Amministratori, del Collegio Sindacale o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

17.2 Se il Presidente del Consiglio di Amministrazione debitamente

interpellato non provvede alla convocazione entro il termine di un mese, la convocazione potrà essere direttamente effettuata dal richiedente.

17.3 L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata, anche eventualmente anticipata per telefax o posta elettronica, spedita ai soci, amministratori, sindaci e revisore almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, anche fuori dalla sede sociale, purchè all'interno della Regione Veneto, dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con le informazioni necessarie.

17.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati informati della riunione.

17.5 L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

17.6 L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e di ciò dovrà essere dato atto nel verbale.

17.7 Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La delega conferita per una singola assemblea totalitaria di cui al precedente art. 17.4 deve indicare le materie da porre all'ordine del giorno.

17.8 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea.

17.9 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale sociale.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i quorum richiesti da specifiche disposizioni di legge.

Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

17.10 Il verbale deve essere redatto con le modalità di cui all'articolo 2375, commi 1° e 3°, del Codice Civile. Nei casi previsti dal numero 4) del precedente articolo 15 il verbale è redatto dal notaio.

Art. 18) Consultazione e consenso espresso per iscritto

18.1 La decisione dei soci sulla base di consultazione scritta e di consenso espresso per iscritto è sollecitata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta di uno degli Amministratori, dei sindaci o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

18.2 Se il Presidente del Consiglio di Amministrazione, debitamente richiesto, non provveda entro il termine di 15 (quindici) giorni, la decisione potrà essere direttamente sollecitata dal richiedente.

18.3 La consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto dovranno risultare da apposito documento che indichi con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

18.4 Nella consultazione scritta il documento all'uopo predisposto dovrà circolare fra tutti i soci; di ciò dovrà essere data attestazione mediante sottoscrizione degli stessi - a margine della propria dichiarazione scritta di voto - ovvero, in caso di rifiuto di sottoscrizione, mediante dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dal documento dovrà risultare l'indicazione dei soci consenzienti e dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di voto equivale a astensione.

La consultazione scritta dovrà comunque perfezionarsi entro il termine di un mese dalla richiesta di consultazione, altrimenti la decisione dei soci si considererà come non adottata.

18.5 L'espressione per iscritto del consenso dovrà aversi a seguito di trasmissione a tutti i soci di copia del documento all'uopo predisposto. La trasmissione potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Entro i cinque giorni successivi alla ricezione del documento, i soci dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad astensione.

18.6 La decisione dei soci è presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

18.7 La documentazione relativa alla consultazione scritta e al consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 19) Amministrazione

19.1 La società è amministrata, alternativamente, a seconda di quanto

stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico anche non socio;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a tre.

Sia l'Amministratore Unico che gli amministratori sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta un compenso che sarà determinato dall'assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 2389 cod.civ., nonché il rimborso di ogni onere e spesa sostenuti per l'esercizio della carica.

19.2 Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e dei presenti patti sociali. In particolare in merito al punto n. 8 dell'art. 15.1 del presente Statuto, la decisione dei soci deve indicare le modalità, le motivazioni e l'ammontare complessivo delle somme che gli amministratori hanno annualmente a disposizione per la cessione di beni, la prestazione di servizi e l'elargizione di somme di denaro a titolo gratuito, a titolo di beneficenza o per fini di utilità sociale.

Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del bilancio, dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del C.C.

19.3 La nomina degli amministratori e la loro revoca sono riservate alla competenza dei soci.

19.4 Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica per un periodo non superiore a tre anni.

19.5 E' ammessa la rieleggibilità.

19.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 20) Amministrazione affidata a più persone

20.1 Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

20.2 Tuttavia l'amministrazione può essere ad essa affidata disgiuntamente o congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 (amministrazione disgiunta) e 2258 (amministrazione congiunta), ma la decisione di cui al 3° co. dell'art. 2257 e al 2° co. dell'art. 2258 è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Art. 21) Funzionamento del consiglio di amministrazione

21.1 Il Consiglio, se non vi ha provveduto la decisione dei soci, elegge il Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Qualora l'Organo amministrativo sia composto di un numero di consiglieri pari od inferiore a tre, sarà eletto un solo vicepresidente.

21.2. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario, almeno un consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con

qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

21.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.4 Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta il tutto con le modalità, in quanto compatibili indicate al precedente articolo 18).

21.5 Nei limiti di legge e, in particolare dell'art. 2381 c.c., il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo formato da un minimo di due ad un massimo di tre componenti scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Per il Comitato Esecutivo, se istituito, verranno applicate le medesime modalità di funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 22) Compenso agli amministratori

22.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

22.2. Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili, nonché l'accantonamento annuale di una somma da corrispondere loro a titolo di indennità di fine mandato.

Art. 23) Rappresentanza sociale

23.1 Nel caso di nomina di un Amministratore Unico, la rappresentanza generale, sostanziale e processuale della società, spetta allo stesso in via esclusiva.

23.2 Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al o ai vicepresidente disgiuntamente fra loro;
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 C.C.;
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione ai

sensi 2258 C.C..

23.3 L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

23.4 In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina o in mancanza di specifica delega ad altro soggetto da parte del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono delegate in via esclusiva le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, fiscali di sicurezza ed igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che percepiscano redditi di lavoro dipendente.

TITOLO V

CONTROLLI, BILANCIO E UTILI

Art. 24) Diritti dei soci non amministratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 25) Organo di controllo

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 13, possono nominare:

o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 26;

o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 27.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 26.

Art. 26) Collegio sindacale

26.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt.2397 e ss..)

26.2 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

Art. 27) Revisione

27.1 In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

27.2 Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

27.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

27.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

27.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione

dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

27.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 28) Bilancio

28.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

28.3 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla suddetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

28.4 Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 29) Distribuzione degli utili

29.1. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

29.2. Gli utili saranno ripartiti come segue:

- il 5% al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 C.C.;
- il 95% ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 30) Scioglimento e liquidazione

30.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

30.2. La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

30.3. L'assemblea e gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 31) Revoca dello stato di liquidazione

31.1. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,

occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali.

31.2. In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

31.3. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32) Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente.

Art. 33) Risoluzione dei contrasti sulla gestione della società

I contrasti fra coloro che hanno il potere di amministrare in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società, quando determinano insorgenza di un dissidio insanabile secondo il prudente apprezzamento di ciascuno degli interessati, sono deferite ad un professionista con studio nella provincia ove la società ha la propria sede, nominato, su istanza della parte più diligente, contenente dettagliate indicazioni del dissidio dal presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto in cui la società ha sede. Il professionista potrà altresì essere scelto di comune accordo tra le parti interessate.

Il professionista nominato o scelto dovrà comunicare tempestivamente alle parti, mediante raccomandata A.R. o fax, la propria accettazione dell'incarico, con indicazione delle modalità e dei termini del procedimento di risoluzione del contrasto che egli intende adottare nel rispetto del contraddittorio tra le parti in contrasto.

Il professionista dovrà in ogni caso comunicare alle parti, con i medesimi mezzi di cui sopra, la propria determinazione ai fini della risoluzione del

conflitto entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico.

La decisione di cui sopra non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

Art. 34) Recapiti e comunicazioni

34.1. Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

34.2. Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail.

34.3. Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

34.4. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

34.5. Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma per ricevuta.

Art. 35) Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Massimo Gazzani

F.to Giovanna Iorini notaio (L.S.)